

Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

Art. 40

Disciplina del commercio

- 1.** Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative in materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme statali e regionali.
- 2.** Sono altresì trasferite ai Comuni le attribuzioni previste dall' articolo 54 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino agli stessi.
- 3.** Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni concernenti la concessione di contributi ai piccoli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica previsti dall' articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

(1)

Note:

- 1** Comma 3 aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 16/1989 con gli effetti di cui all' articolo 10 della medesima legge.